

**Proponente: 31.B**  
**Proposta: 2026/76**  
**del 27/01/2026**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 171**  
**del 23/02/2026**

**RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE**

**Dirigente: MEDICINA Dott.ssa Isabella**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DI APPALTO DI SERVIZI LEGALI AI SENSI  
DELL'ART. 56 COMMA 1 LETTERA H) NUMERO 5) DEL D. LGS. 31  
MARZO 2023 N.36 – ACCORDO QUADRO**

## LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/01/2025 è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025-2029 e allegati parte integrante;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/01/2025 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025- 2027 e relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2025 è stato approvato il “Piano Esecutivo di gestione 2025-2027 - assegnazione risorse finanziarie per macro obiettivi, ai sensi dell’art. 169 co. 1 e 2.”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 06/03/2025 è stata approvata la “Rimodulazione piano esecutivo di gestione pluriennale 2025-2027 con assegnazione dei macro obiettivi e delle dotazioni finanziarie ai nuovi centri di responsabilità, secondo la nuova struttura organizzativa”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 31/03/2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 e contestualmente aggiornamento il Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2025 ,
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 28/04/2025 è stato approvato il Rendiconto della gestione 2024 e relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale. n. 133 del 26/06/2025 è stato approvato il 1° aggiornamento al Piano esecutivo di gestione 2025 e al PIAO 2025-2027 alle sezioni 2.2 “Performance” e 2.3 “Anticorruzione”;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 165 del 21/07/2025, è stata approvata la variazione di assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e si è dato atto del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art.193 del d. lgs. 267/2000;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 234 del 25/11/2025 è stata approvata la variazione al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e relativi allegati, ultimo assestamento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19/01/2026 è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2026-2028;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19/01/2026 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2026 – 2028 ed i relativi allegati;

Richiamato il provvedimento P.G. n. 85987 del 28/03/2025 con il quale il Sindaco ha attribuito alla sottoscritta Dott.ssa Isabella Medicina l’incarico dirigenziale del Servizio Risorse Umane e Organizzazione, conferito ai sensi dell’art. 13 – sez. A del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, dal 1°aprile 2025 fino alla scadenza del contratto individuale di lavoro, salvo scadenza anticipata, e comunque non oltre la scadenza del mandato del Sindaco;

Considerato che:

- l’Amministrazione Comunale intende procedere alla revisione e aggiornamento di alcuni regolamenti vigenti (quali, in via non esaustiva, il Regolamento dell’Avvocatura Comunale, con specifico riguardo ai profili inerenti la liquidazione dei compensi professionali - c.d. propine - in favore dei componenti dell’Avvocatura, ovvero il Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante “Funzioni Tecniche”), nonché alla regolamentazione di istituti previsti dalla contrattazione collettiva ovvero da specifiche disposizioni normative (quali, in via non esaustiva: il patrocinio legale ex art.59 del vigente CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali; la costituzione di fondi incentivanti connessi al recupero dell’evasione fiscale riguardante i due principali tributi locali IMU e TARI, ex art.1 comma 1091 dell’art.1 della l. 145/2018);
- l’attività volta alla predisposizione e alla successiva approvazione dei Regolamenti di competenza da parte delle Pubbliche Amministrazioni afferisce, per definizione, in modo tipico, all’esercizio dei pubblici poteri, estrinsecandosi nel potere di emanare disposizioni

normative di rango secondario, subordinate, nell'ambito della gerarchia delle fonti, alle fonti primarie integrate dalle norme di legge;

- l'attività di regolamentazione che l'Amministrazione intende porre in essere riguarda tematiche con profili di notevole specializzazione ed è connotata da aspetti di natura amministrativo-contabile, anche in considerazione della stretta correlazione tra le competenze specialistiche necessarie alla predisposizione degli atti regolamentari e le ricadute economiche (in termini di benefici) che da essi derivano;
- la natura propria dei Regolamenti in relazione ai quali l'Amministrazione è intenzionata ad intervenire con attività di revisione o di istituzione ex novo presenta caratteri peculiari, con particolare riguardo ai rispettivi ambiti di applicazione, ambiti che sono potenzialmente idonei a coinvolgere direttamente, in fase attuativa, funzionari e dirigenti della Amministrazione stessa;
- questa peculiarità fa sì che sussistano profili di potenziale sovrapposizione di interessi tra coloro che, all'interno della Amministrazione, detengono il massimo livello di competenza inerente le materie in esame, o comunque coloro che, pur ad un livello diverso nell'ambito della scala gerarchica, abbiano comunque collaborato con i dirigenti di vertice alla predisposizione dei testi regolamentari, e coloro che potranno risultare destinatari dell'atto regolamentare;
- si rivela pertanto necessario, sia in applicazione dei principi di buona amministrazione e di trasparenza nella azione amministrativa, sia a diretta tutela di chi, all'interno nella Amministrazione, abbia provveduto o collaborato alla redazione dei testi degli atti regolamentari da proporre alla deliberazione dei competenti organi politici, sottoporre gli esiti del lavoro di predisposizione delle proposte degli atti regolamentari ad una revisione specialistica qualificata da parte di un professionista terzo, estraneo ad ogni possibile coinvolgimento nei profili applicativi dei singoli Regolamenti, in possesso di esperienza trasversale per quanto attiene, da un lato, la collaborazione alla conduzione della attività amministrativa, dall'altro, l'attività di consulenza, di studio e di conduzione diretta di situazioni di contenzioso, anche giudiziale, affinché, in questa prospettiva integrata: analizzi il contenuto e le soluzioni proposte sotto il profilo della completa rispondenza al dato normativo, verificando sui singoli aspetti lo stato delle decisioni, dei pareri e delle pronunce degli organi giurisdizionali, consultivi e di controllo; formuli eventuali proposte di modifica e integrazione, corredando l'esposizione delle singole ipotesi tra loro alternative con la indicazione degli elementi interpretativi a supporto o in contrasto; nell'ottica della massima tutela della azione amministrativa, formuli, in relazione alle soluzioni proposte, valutazioni prognostiche in merito ad eventuali situazioni controverse che dovessero costituire presupposto per l'innescarsi di contenziosi nella fase applicativa dei singoli Regolamenti; indichi eventuali percorsi procedurali che possano contribuire ad ulteriormente rafforzare la redazione degli atti nell'esclusivo perseguimento del pubblico interesse; contribuisca a prevenire, in ragione della posizione di terzietà rivestita, qualsiasi possibile interferenza tra l'attività di redazione degli atti regolamentari e le correlate ricadute economiche in termini di benefici;
- l'attività che si intende affidare in appalto di servizi legali è volta a fornire supporto alle funzioni interne alla Amministrazione, contribuendo a sterilizzare ulteriormente, anteriormente alla sottoposizione alla approvazione, ogni possibile rilievo di interferenza o sovrapposizione di funzioni;
- le medesime esigenze sopra esposte potrebbero presentarsi in relazione ad ulteriori atti di natura regolamentare che l'Amministrazione ritenesse opportuno sottoporre a revisione o individuare ex novo nelle materie normativamente previste, così come in relazione ad atti prodromici alla adozione di provvedimenti in materia di trattamento economico del personale, atti che, per loro natura, sono connessi all'esercizio dei pubblici poteri e per i quali è opportuno tutelare in via preventiva l'attività amministrativa nella prospettiva di futuri contenziosi;
- l'attività richiesta si configura come appalto di servizi legali e non quale incarico di consulenza, essendo richiesto al professionista terzo: (i) di operare con propria organizzazione di mezzi e di personale; (ii) di assumere la responsabilità del risultato richiesto; (iii) di assumere i rischi relativi alla idoneità delle risorse impiegate al conseguimento del risultato oggetto del rapporto contrattuale; (iv) di coadiuvare l'esercizio dei pubblici poteri attraverso la elaborazione di un risultato finale compiuto e autosufficiente; (v) di tutelare in via preventiva l'azione amministrativa dal rischio di contenziosi; (vi) di assumere le obbligazioni dell'appaltatore, anche ai sensi dell'articolo 1667 codice civile;
- in proposito, come statuito da Consiglio di Stato, Sezione V, 2 aprile 2025 n. 2776, l'articolo 56 d.lgs. 36/2023 *“qualifica i “servizi legali” alla stregua di “appalti pubblici”... .. anche in forza della legislazione comunitaria la quale non distingue – ricomprendendole in un'unica*

*generale nozione di appalto pubblico di servizio legale – tra singola difesa in giudizio e attività di consulenza legale, prescindendo dalla nozione civilistica nazionale e attraendo anche negozi qualificabili come contratto d’opera intellettuale”, sì che permangono, in sede di affidamento, l’obbligo di acquisizione del CIG e l’obbligo di pagamento del contributo all’ANAC;*

- la giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia Unione Europea, Sezione V, 6 giugno 2019 in causa C-264/18) ha sancito che i servizi legali forniti da avvocati hanno natura di appalto di servizi e la loro esclusione dall’ambito di applicazione della Direttiva 2014/24 trova primaria giustificazione: (i) nella natura intuitu personae del rapporto che si instaura; (ii) nella partecipazione, diretta o indiretta, all’esercizio dei pubblici poteri e alle funzioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali delle collettività pubbliche;

Rilevata pertanto l’esigenza di affidare un appalto di servizi legali, con i contenuti sopra richiamati e nella forma dell’accordo quadro ai sensi dell’art. 59 del D. lgs 36/2023, avente ad oggetto:

- 1) Attività di assistenza professionale per la predisposizione dei seguenti Regolamenti:
  - 1.1 Regolamento dell’Avvocatura Comunale, con specifico riguardo ai profili inerenti la liquidazione dei compensi professionali (c.d. propine) in favore dei componenti dell’Avvocatura;
  - 1.2 Regolamento afferente gli incentivi e i compensi in favore dei dipendenti del Servizio Entrate inerenti le attività di accertamento e riscossione delle imposte municipali proprie, della tassa sui rifiuti nonché l’attività di partecipazione del Comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali;
  - 1.3 Regolamento afferente gli oneri di difesa legale posti a carico del Comune nei confronti del personale dipendente o degli amministratori in ipotesi si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale, ai sensi dell’art. 59 del CCNL 2019-2021 e dell’art. 86 comma 5 TUEL;Si intende ricompreso l’approfondimento di eventuali casi o elementi di dettaglio che dovessero emergere nel corso della analisi, afferenti aspetti specifici collegati e comunque connessi all’oggetto dei singoli Regolamenti sopra individuati come oggetto principale dell’incarico;
- 2) Attività di assistenza professionale per la revisione di atti di natura regolamentare o di provvedimenti prodromici alla predisposizione di atti in materia di trattamento economico del personale e per il loro adeguamento ai più recenti orientamenti normativi e giurisprudenziali;
- 3) L’attività di assistenza professionale di cui ai precedenti punti 1) e 2) si intende programmaticamente estesa: 3.1 alla verifica del contenuto dei singoli atti secondo le coordinate e nei limiti sopra riportati; 3.2 alla indicazione di eventuali proposte di modifica e integrazione; 3.3 alla attestazione in ordine alla integrale rispondenza degli atti al dato normativo, anche nella prospettiva di tutelare in via preventiva l’attività della Amministrazione in ipotesi di contenzioso;

Dato atto che:

- con comunicazione PG n. 2025/243797, è stato richiesto all’operatore economico Avv. Paolo Coli iscritto all’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia - CF: CLOPLA59R18H223N, P.IVA: 01128640354 con domicilio professionale a Reggio Emilia in via Vittorio Veneto n. 5, preventivo di spesa per lo svolgimento delle attività sopra richiamate;
- con nota registrata a mezzo PG/2025/0211896 il suddetto operatore economico ha presentato il preventivo di spesa per i servizi richiesti per un importo pari a € 23.381,99 (contributi integrativi compresi ed IVA esclusa);
- con comunicazione PG n. 2025/288426 è stata richiesta all’operatore economico la compilazione del Modulo “Dichiarazione Requisiti” ai fini delle verifiche di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 con le modalità stabilite nel PIAO approvato con delibera di Giunta Comunale n. 63 del 31/3/2025 – Allegato A-1 – Applicazione controlli a campione su affidamenti diretti di appalti fino a € 40.000,00;
- con nota registrata a mezzo PG n. 2025/289494, a seguito dell’attività istruttoria espletata unitamente al Servizio Appalti e Contratti, questa Amministrazione ha provveduto a richiedere all’operatore economico la necessaria integrazione della documentazione presentata;

- in riscontro alla suddetta richiesta, con nota acquisita al PG al n. 2025/289938 è pervenuta la risposta da parte dell'operatore economico, corredata dalla documentazione integrativa richiesta;
- l'offerta presentata dall'operatore economico individuato è da ritenersi congrua, in quanto risulta coerente con il quadro economico dell'intervento e con i correnti prezzi di mercato per analoghe prestazioni, tenuto altresì conto della comprovata esperienza e della specifica competenza maturata dal professionista nel settore di riferimento, assicurando nel complesso un adeguato rapporto qualità/prezzo rispetto alle esigenze rappresentate dall'Amministrazione;

Considerato che le attività sopra descritte si svolgeranno sulla base dei singoli ordinativi che saranno di volta in volta emessi dal Servizio Risorse Umane e Organizzazione, i quali recheranno il dettaglio delle prestazioni richieste e il termine, ricompreso nel suddetto arco temporale, per l'esecuzione di ciascun appalto di servizi rientrante nell'accordo quadro;

Dato inoltre atto che:

- ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) è individuato nella persona del Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione;
- il Codice CPV individuato in relazione alla presente procedura è: 79111000-5 – Servizi di consulenza giuridica;
- ad avvenuta approvazione del presente provvedimento, il perfezionamento contrattuale verrà effettuato sul Sistema Telematico della Regione Emilia Romagna (SATER) gestito da Intercent-ER, al quale l'operatore economico risulta regolarmente iscritto;
- in corso di indagine per l'affidamento del servizio in oggetto, questa Amministrazione è tenuta ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle Centrali di committenza regionali di riferimento;
- tuttora, né sul portale della centrale di committenza nazionale Consip, né su quello regionale di Intercent-ER ovvero della Città metropolitana di Bologna risultano attive convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto contratti comparabili con quelli relativi alla presente procedura di affidamento;
- sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto di servizi in oggetto e, considerata la natura del servizio, non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008; non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

Verificato che:

l'operatore economico Avv. Paolo Coli, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia - CF: CLOPLA59R18H223N, P. IVA: 01128640354, con domicilio professionale in Reggio Emilia, Via Vittorio Veneto n. 5:

- ha autocertificato l'assenza di cause di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Dlgs 36/2023;
- è in regola con il versamento dei contributi, n. protocollo di Cassa Forense 314069/2025;
- non presenta annotazioni riservate nella banca dati ANAC;
- è regolarmente iscritto all'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

Visti e richiamati:

- l'articolo 10 lettera d) della Direttiva 26 febbraio 2014/24/UE;
- l'articolo 56 comma 1 lettera h) d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, ove si dispone che: *"le disposizioni del Codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici... h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: ...5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri; ..."*;
- la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sezione V, 06 giugno 2019 nella causa C-264/18, in particolare i punti da 34 a 41 della motivazione della sentenza, di seguito riportati: *"34 Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda i servizi forniti da avvocati, di cui all'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24, dal considerando 25 di tale direttiva risulta che il legislatore dell'Unione ha tenuto conto del fatto che tali servizi legali sono di solito prestati da organismi o persone designati o selezionati secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti pubblici in determinati Stati"*

membri, cosicché occorre escludere tali servizi legali dall'ambito di applicazione della direttiva in parola. 35 A tale riguardo, occorre rilevare che l'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24 non esclude dall'ambito di applicazione di detta direttiva tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato a un'amministrazione aggiudicatrice, ma unicamente la rappresentanza legale del suo cliente nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, ma anche la consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento. Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza. 36 Orbene, da un lato, un siffatto rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare. 37 Dall'altro, la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente, il cui oggetto consiste, in particolare nelle circostanze descritte al punto 35 della presente sentenza, tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel tutelare il requisito secondo il quale ogni singolo deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 1982, AM & S Europe/Commissione, 155/79, EU:C:1982:157, punto 18), potrebbe essere minacciata dall'obbligo, incombente sull'amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che deve essere data a tali condizioni. 38 Ne consegue che, alla luce delle loro caratteristiche oggettive, i servizi di cui all'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24, non sono comparabili agli altri servizi inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva medesima. Tenuto conto di tale differenza oggettiva, è altresì senza violare il principio della parità di trattamento che il legislatore dell'Unione ha potuto, nell'ambito del suo potere discrezionale, escludere tali servizi dall'ambito di applicazione di detta direttiva. 39 Sotto un terzo profilo, per quanto riguarda i servizi legali rientranti nelle attività che partecipano, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri, di cui all'articolo 10, lettera d), v), della direttiva 2014/24, tali attività, e pertanto tali servizi, sono escluse, ai sensi dell'articolo 51 TFUE, dall'ambito di applicazione delle disposizioni di detto Trattato relative alla libertà di stabilimento e di quelle relative alla libera prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 62 TFUE. Siffatti servizi si distinguono da quelli che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva poiché partecipano direttamente o indirettamente all'esercizio dei pubblici poteri e alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche. 40 Ne risulta che, per loro stessa natura, i servizi legali connessi, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri non sono comparabili, per le loro caratteristiche oggettive, agli altri servizi inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/24. Tenuto conto di tale differenza oggettiva, è, ancora una volta, senza violare il principio della parità di trattamento che il legislatore dell'Unione ha potuto, nell'ambito del suo potere discrezionale, escluderli dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/24. 41 Pertanto, dall'esame delle disposizioni dell'articolo 10, lettera c) e lettera d), i), ii) e v), della direttiva 2014/24 non è emerso alcun elemento che possa inficiare la loro validità alla luce dei principi di parità di trattamento e di sussidiarietà, nonché degli articoli 49 e 56 TFUE”;

- la sentenza Consiglio di Stato, Sezione V, 2 aprile 2025 n. 2776, mediante la quale si è, tra il resto, statuito quanto segue: (i) “lo stesso art. 56 del d.lgs. n. 36 del 2023 qualifica i “servizi legali” alla stregua di “appalti pubblici” (cfr. comma 1, primo periodo) sebbene “esclusi” dai suddetti obblighi di “evidenza pubblica”. Ciò anche in forza della legislazione comunitaria la quale non distingue - ricomprendendole in un'unica generale nozione di appalto pubblico di servizio legale - tra singola difesa in giudizio e attività di consulenza legale, prescindendo dalla nozione civilistica nazionale e attraendo anche negozi qualificabili come contratto d'opera o contratto d'opera intellettuale”; (ii) “... la comunicazione CIG è strumentale al monitoraggio dei flussi finanziari cui è soggetta ogni tipo di transazione che effettua la PA... il controllo circa il flusso di denaro pubblico viene effettuato prescindendo dallo svolgimento o meno, a monte, di una gara pubblica... 7.8. Pertanto, poiché i “movimenti finanziari” debbono formare oggetto di monitoraggio in relazione a tutti gli appalti pubblici, e poiché i “servizi legali” sono da considerare alla stregua di “appalti pubblici” (sebbene sottratti alla procedura di evidenza pubblica per la scelta del contraente), va da sé che anche tali contratti di “servizi legali” siano soggetti alla suddetta comunicazione CIG”; (iii) “ai fini della sottoposizione alla vigilanza ANAC non rileva il fatto che tali servizi legali possano formare oggetto di affidamento diretto sulla base della fiduciarità dell'incarico e dunque dell'intuitus personae risultando piuttosto dirimente, in proposito, la circostanza che i relativi contratti siano comunque

*qualificati alla stregua di "appalti pubblici", benché esclusi da procedure di evidenza pubblica per la scelta del contraente";*

Ritenuto che:

- le disposizioni normative sopra richiamate, in uno con la giurisprudenza comunitaria e nazionale: (i) attestano l'esclusione degli appalti di servizi legali dall'ambito di applicazione della disciplina del Codice afferente i settori ordinari; (ii) accorpano in un'unica generale nozione di appalto pubblico di servizio legale, le difese in giudizio e l'attività di consulenza, attraendo nella nozione anche i contratti d'opera e i contratti d'opera intellettuale; (iii) attestano la natura eminentemente fiduciaria degli incarichi per servizi legali e il carattere di intuito personae che li caratterizza, in applicazione del principio secondo il quale ogni singolo deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato; (iv) confermano la natura di appalto pubblico propria degli appalti di servizi legali, con il conseguente permanere dell'obbligo di acquisizione del CIG e dell'obbligo di pagamento del contributo all'ANAC;
- in conformità a quanto esplicitamente riconosciuto dalla Corte di Giustizia UE, "*i servizi legali connessi, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri non sono comparabili, per le loro caratteristiche oggettive, agli altri servizi inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/24*";
- non trovano pertanto applicazione ai servizi legali connessi all'esercizio dei pubblici poteri le disposizioni normative dettate dal Codice degli Appalti per i settori ordinari, ivi comprese le disposizioni di cui all'art. 49 d. lgs. 36/2023, essendo le stazioni appaltanti chiamate esclusivamente, ai sensi dell'art. 13 commi 2 e 5 d.lgs. 36/2023, a tenere conto negli affidamenti (declinandoli discrezionalmente in relazione alle caratteristiche della fattispecie concreta nonché della esclusione dalla applicazione di procedure ad evidenza o comparative) dei generali principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del Codice (principi del risultato, di legalità, di trasparenza, di reciproca fiducia, di accesso al mercato nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di trasparenza, di economicità), principi a propria volta da leggere avendo a riferimento l'intuito personae che caratterizza, nell'ambito degli appalti esclusi, i servizi legali;

Considerato che:

- l'affidamento di servizi legali aventi ad oggetto quanto sopra riportato, in ragione del loro essere connessi all'esercizio di pubblici poteri e a funzioni di tutela degli interessi pubblici della collettività della quale il Comune è ente esponenziale, rientri tra i servizi di cui all'art. 56 comma 1 lettera h) numero 5) d. lgs. 36/2023 ("*altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente all'esercizio dei pubblici poteri*");
- l'appalto di servizi legali oggetto del presente contratto è pertanto ricompreso tra i servizi esclusi dalla applicazione della disposizione prevista per i settori ordinari dell'art. 56 del Codice dei Contratti;

Dato atto che per il servizio in oggetto, in base ai parametri della tariffa professionale di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modifiche di cui al D.M. 14 agosto 2022 n. 147, avuto riguardo di quanto stabilito dalla Tabella Parametri Forensi, Tabella 25 - Prestazioni di assistenza stragiudiziale, le competenze professionali sono quantificate in un importo inferiore a € 140.000,00 e pertanto tale servizio:

- può essere affidato direttamente, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, agli operatori economici elencati all'art. 66 dello stesso decreto;
- non è soggetto al preventivo inserimento nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi all'art. 37 comma 1 lett. a) del d. lgs. 31 marzo 2023 n. 36;

Dato inoltre atto che, per quanto sopra esposto:

- al servizio in oggetto non si applica il principio di rotazione negli affidamenti diretti;
- il presente affidamento è soggetto alle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Dlgs 36/2023 in capo all'operatore economico affidatario, con le modalità stabilite nel PIAO, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 63 del 31/3/2025 – Allegato A-1 – Applicazione controlli a campione su affidamenti diretti di appalti fino a € 40.000,00;

- il presente affidamento è soggetto agli obblighi di trasmissione di dati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 28 del D. lgs 36/2023;
- nei confronti dell'operatore economico Avv. Paolo Coli, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia - CF: CLOPLA59R18H223N, P.IVA: 01128640354, con domicilio professionale a Reggio Emilia in via Vittorio Veneto n. 5, è stata creata sulla piattaforma di mercato elettronico SATER la procedura di "Affidamento senza negoziazione" Registro di Sistema PI561307-25 del 09/12/2025, con codice CIG B97B73FA8D;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di affidare al suddetto operatore economico un appalto di servizi, nella forma dell'accordo quadro, inerente l'assistenza e la prestazione di servizi legali come sopra specificati, per l'importo di € 23.381,99 (contributi integrativi 4% compresi ed IVA 22% esclusa), alle condizioni descritte allo schema di contratto allegato;

Dato atto che:

- in conformità all'art. 18 comma 1 del d.lgs. 36/2023 il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio;
- l'accordo quadro avrà una durata temporale di 1 anno (12 mesi) decorrenti dalla data di affidamento del primo intervento specifico, fatta salva la facoltà di proroga prevista al punto d) della successiva parte dispositiva;

Dato atto che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del d. lgs. 267/2000;

Visti:

- il T.U. d.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e d in particolare gli artt 107, 183, 191, 192;
- gli artt. da 30 a 40 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- gli artt. 18, 50, 56 del d. lgs. 36/2023;
- il Vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune ed in particolare l'art. 14 "Competenze e responsabilità dirigenziali" della Sezione A "L'organizzazione";

## D E T E R M I N A

Per le motivazioni e con le modalità suesposte, qui richiamate, di:

(a) affidare all'operatore economico Avv. Paolo Coli, con studio professionale in Reggio Emilia, Via Vittorio Veneto n. 5, codice fiscale CLOPLA59R18H223N, partita Iva 01128640354, per l'importo di € 23.381,99 (contributi integrativi 4% compresi ed IVA 22% esclusa), alle condizioni descritte allo schema di contratto allegato, un appalto di servizi nella forma dell'accordo quadro avente ad oggetto:

- 1) Attività di assistenza professionale per la predisposizione dei seguenti Regolamenti:
  - 1.1 Regolamento dell'Avvocatura Comunale, con specifico riguardo ai profili inerenti la liquidazione dei compensi professionali (c.d. propine) in favore dei componenti dell'Avvocatura;
  - 1.2 Regolamento afferente gli incentivi e i compensi in favore dei dipendenti del Servizio Entrate inerenti le attività di accertamento e riscossione delle imposte municipali proprie, della tassa sui rifiuti nonché l'attività di partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali;
  - 1.3 Regolamento afferente gli oneri di difesa legale posti a carico del Comune nei confronti del personale dipendente o degli amministratori in ipotesi si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale, ai sensi dell'art. 59 del CCNL 2019-2021 e dell'art. 86 comma 5 TUEL;

Si intende ricompreso l'approfondimento di eventuali casi o elementi di dettaglio che dovessero emergere nel corso della analisi, afferenti aspetti specifici collegati e comunque connessi all'oggetto dei singoli Regolamenti sopra individuati come oggetto principale dell'incarico;

- 2) Attività di assistenza professionale per la revisione di atti di natura regolamentare o di provvedimenti prodromici alla predisposizione di contratti in materia di trattamento economico del personale e per il loro adeguamento ai più recenti orientamenti normativi e giurisprudenziali;
  - 3) L'attività di assistenza professionale di cui ai precedenti punti 1) e 2) si intende programmaticamente estesa: 3.1 alla verifica del contenuto dei singoli atti secondo le coordinate e nei limiti in premessa riportati; 3.2 alla indicazione di eventuali proposte di modifica e integrazione; 3.3 alla attestazione in ordine alla integrale rispondenza degli atti al dato normativo, anche nella prospettiva di tutelare in via preventiva l'attività dell'Amministrazione in ipotesi di contenzioso;
- (b) prenotare l'importo massimo di spesa di € 28.526,03 (IVA inclusa), che trova copertura nel Bilancio Pluriennale 2026/2028 – annualità 2026, al capitolo 39294 del PEG 2026 "Spese legali per servizio personale", previo storno della intera somma dal Cap. 39290 "Spese per progetti e interventi formativi e organizzativi", avente medesima missione/programma e macroaggregato - centro di costo 0116 - codice modalità di gestione Conto Annuale 002;
  - (c) attestare che l'accordo quadro avrà una durata temporale di 1 anno (12 mesi), decorrenti dalla data di affidamento del primo intervento specifico;
  - (d) riservare all'Amministrazione la facoltà di prorogare la durata dell'accordo quadro per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, precisando che tale proroga incide esclusivamente sul profilo temporale del rapporto e non comporta alcun incremento dell'importo massimo contrattuale né ulteriori esborsi rispetto a quelli già impegnati. In particolare, l'Amministrazione si riserva di avvalersi di detta facoltà qualora, per sopraggiunte e specifiche esigenze organizzative, non risulti possibile completare entro il termine originario una o più attività inerenti ai servizi oggetto del presente affidamento;
  - (e) approvare lo schema di contratto relativo all'affidamento del servizio in oggetto e di allegarlo in forma pubblicabile al presente provvedimento, come parte integrante e sostanziale, quale disciplina del rapporto contrattuale con l'Operatore Economico affidatario, dando atto che, per quanto non espressamente previsto nello schema medesimo, trovano applicazione le disposizioni del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
  - (f) dare atto che il presente affidamento è soggetto alle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D. lgs. 36/2023, con le modalità individuate all'interno del Piano anticorruzione contenuto nel PIAO, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 63 del 31/3/2025 – Allegato A-1 – Applicazione controlli a campione su affidamenti diretti di appalti fino a € 40.000,00;
  - (g) dare atto che, in conformità all'art. 18 comma 1 del d.lgs 36/2023, il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio;
  - (h) disporre che il pagamento del servizio oggetto del singolo ordinativo di fornitura sarà effettuato al termine del servizio erogato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica del regolare svolgimento della prestazione e a seguito di apposita verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ottemperando altresì a quanto previsto dalla l. 13 agosto 2010 n. 136;
  - (i) dare atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, considerata la natura della prestazione, nonché l'importo contenuto dell'affidamento, non si ravvisa la necessità di richiedere la costituzione di una garanzia definitiva, anche in ragione del fatto che gli esborsi a carico dell'Amministrazione avverranno sulla base dei singoli affidamenti specifici, che saranno disposti, a fronte delle prestazioni effettivamente rese;
  - (l) disporre che i pagamenti verranno effettuati a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate in ordine alla regolarità formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dalla normativa relativa all'obbligo della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti;
  - (m) adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 23 e 37 di cui al d.lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1, co. 32 della L. 190/2012, all'art. 20 del d.lgs. n. 36/2023, all'art. 35 del d. lgs. n. 36/2023;

(n) disporre l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183, comma 7, del d. lgs. 267/00.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

La Dirigente del Servizio  
(Dott.ssa Isabella Medicina)